



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

(Delib. di C. C. del 08.04.1999 n. 33 - Delib. C. C. del 28.02.2000 n. 206)

art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 n. 471, n°472 e n. 473 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 2

Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Dirigente Unità Organizzativa Entrate Tributarie ovvero dal funzionario delegato.

art. 3

Colpevolezza dell'autore della infrazione

1. Il comportamento trasgressivo determinato da dolo o colpa grave deve essere accertato e provato da colui che irroga la sanzione.
2. L'esistenza della colpa si presume per il semplice fatto del comportamento trasgressivo e non richiede quindi la prova della sua esistenza; spetta all'autore della violazione l'onere di provarne l'inesistenza.

art. 4

Cause di non punibilità

1. La condotta tributaria del contribuente non è punibile se la stessa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la condotta tributaria stessa nonché da indeterminazione delle richieste di informazione o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento.
2. La non punibilità è inoltre prevista nei casi di forza maggiore, di ignoranza inevitabile, se si dimostra che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi.

art. 5

Determinazione della sanzione

1. La misura della sanzione deve riferirsi alla gravità del fatto, al comportamento e alle condizioni dell'autore; il comportamento da considerare è anche quello successivo alla violazione o che abbia continuato nell'illecito tributario o che abbia concorso formalmente allo stesso.
2. L'obbligazione di pagamento della sanzione tributaria non si trasmette agli eredi.

art. 6

Forme di semplificazione amministrativa nel contenzioso tributario

1. L'Amministrazione comunale provvederà ad attivare forme di accordo o convenzione con le associazioni dei cittadini contribuenti, dei consumatori, ecc., con l'obiettivo di ridurre il contenzioso tributario.
2. E' fatto obbligo agli uffici preposti alle entrate di informare i contribuenti delle forme di agevolazione, ravvedimento operoso, conciliazione, accertamento con adesione, ecc. previste in materia di sanzioni tributarie e di darne corretta e tempestiva applicazione.
3. E' cura degli uffici predisporre tutte le idonee procedure atte al più completo snellimento e semplificazione delle procedure tributarie.

art. 7

Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali.

1. Nei casi di infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate secondo i criteri seguenti:
 - a) nessuna sanzione per quelle infrazioni formali che non comportano una specifica attività dell'ufficio per chiarirne la portata, in quanto relative ad elementi privi di particolare rilevanza ai fini dell'attività di controllo del Comune, come, a puro titolo esemplificativo, quelle relative al codice fiscale, ai dati anagrafici del contribuente, ecc.;
 - b) sanzione applicata in misura minima per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata; la stessa misura si applica per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta;
 - c) sanzione applicata in misura intermedia tra minimo e massimo per le infrazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele e comunque in ogni caso di inadempimento del contribuente a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
 - d) sanzione applicata in misura massima per le infrazioni di cui alla precedente lettera c) che siano caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

art. 8

Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali.

1. Nei casi di infrazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:
 - a) sanzione applicata nell'importo minimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a euro 258,23 (lire 500.000);
 - b) sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a euro 258,23 (lire 500.000);
 - c) sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a euro 258,23 (lire 500.000);

- d) sanzione applicata nell'importo massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a euro 258,23 (lire 500.000).
2. Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili.

art. 9

Violazioni continuate.

1. Nei confronti di chi incorre in altra violazione della stessa indole, commessa nei tre anni precedenti, non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 decreto legislativo 18.12.1997 n. 472 o in dipendenza di adesione all'accertamento, la sanzione è aumentata del 50%.

art. 10

Sproporzione tra tributo e sanzione.

1. Nel caso di manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione, questa si applica nella misura della metà del minimo.
2. Si ha manifesta sproporzione quando l'ammontare della sanzione applicabile è superiore al triplo del tributo cui la violazione si riferisce.

art. 11

Riduzione delle sanzioni in caso di adesione.

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aderisce all'accertamento, con il pagamento del tributo dovuto e delle relative sanzioni.
2. Le sanzioni sono ridotte anche nei casi in cui si applichi l'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.6.1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dal relativo regolamento comunale.
3. Le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 comma 1 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 18.12.1997 n. 472 per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. (**)
4. Tali riduzioni si applicano anche agli anni anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 12

Rinvio ed entrata in vigore.

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 18.12.1997 n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le specifiche previsioni contenute nei regolamenti applicativi dei singoli tributi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999 e si applica anche in riferimento alle annualità anteriori che siano ancora suscettibili di accertamento. (*)

(*) comma annullato con provvedimento del Co.Re.Co. prot..n. 1245 del 22.4.1999 - decisione n. 721 – verb..n. 37 – seduta del 20.4.1999.

(**) comma abrogato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 206 del 28.2.2000.